Codice A1618A
D.D. 24 febbraio 2025, n. 126
**L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati al recupero di superficie boscata ad uso agricolo, nel Comune di Castellino Tanaro (CN), Località Francolini 13. Richiedente: Azienda Agricola Chiesa Rinaldo di Chiesa Giorgio Mario (P. IVA 03113830040).**

**ATTO DD 126/A1618A/2025 DEL 24/02/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**
**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**
**A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati al recupero di superficie boscata ad uso agricolo, nel Comune di Castellino Tanaro (CN), Località Francolini 13. Richiedente: Azienda Agricola Chiesa Rinaldo di Chiesa Giorgio Mario (P. IVA 03113830040).

1. PREMESSO CHE:

- in data 05/09/2024 (ns. Prot. n. 149189), è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP del G.A.L. Mongioie, dal Sig. Chiesa Giorgio Mario, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Chiesa Rinaldo di Chiesa Giorgio Mario, avente sede in Castellino Tanaro (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per lavori di movimento terra finalizzati al recupero di superficie boscata ad uso agricolo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Castellino Tanaro (località Francolini 13), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Castellino Tanaro, Fg. n. 12, mappali 641 – 643 – 644, e interessante una superficie modificata/trasformata di 14.032 mq, tutti boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 11.200 mc;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:
> relazione tecnica
> relazione forestale
> relazione geologica
> cartografie di inquadramento, planimetrie, profili e sezioni di progetto
> documentazione fotografica;

3. VISTI gli esiti del sopralluogo istruttorio congiunto, effettuato il 06/02/2025;

4. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore

scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

5. RICHIAMATA la nota prot. n. 219251 del 24/12/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021,

6. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 13/02/2025 (ns. Prot. n. 00023400), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

7. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, per un importo pari a euro 396,00;

- la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio, e pertanto l'intervento risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della medesima legge;

8. TENUTO CONTO CHE:

- dalla Relazione forestale si evince che la superficie boscata complessiva oggetto di trasformazione è pari a ca. 14.032 mq, di cui solamente 4.405 mq afferenti alla Categoria forestale dei Querceti di Roverella e i restanti 9.627 mq afferenti a quella delle Boscaglie di invasione;

- ai sensi dell'art.19, comma 7, lett. c) della L.R. 4/2009 e s.m.i., la superficie boscata costituita da Boscaglie di invasione è esente dagli obblighi di compensazione, mentre quella riferita al Querceto di Roverella è soggetta a tali obblighi;

- si reputa corretto il calcolo della compensazione proposto nella relazione forestale relativo alla superficie costituita da quest'ultima Categoria forestale, pari a euro 2.849,50;

9. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

10. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

11. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

12. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP del G.A.L. Mongioie, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedimentali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361”;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- la l.r. n. 45/1989;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- l'art. 17 della LR n. 23/2008 e s.m.i.;
- la l.r. n. 4/2009;
- la D.D. n. 368/2018;
- il D.lgs n. 34/2018;
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB;
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

*determina*

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l’allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Sig. Chiesa Giorgio Mario, in qualità di titolare dell’Azienda Agricola Chiesa Rinaldo di Chiesa Giorgio Mario (P. IVA 03113830040), avente sede in Castellino Tanaro (CN), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati al recupero di superficie boscata ad uso agricolo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Castellino Tanaro (Località Francolini 13), e interessante una superficie modificata/trasformata di 14.032 mq, tutti boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 11.200 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Castellino Tanaro, Fg. 12, mappali 641 – 643 – 644.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:
C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 13/02/2025 (ns. Prot. n. 00023400), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;
C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli

aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

D. DI IMPARTIRE INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE FORESTALE:
D.1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (L.r. 4/2009 art. 13);
D.2. durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;
D.3. il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

E. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **48 mesi dalla data del presente provvedimento.**

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:
F.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;
F.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;
F.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;
F.4. **è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo**, a mezzo PEC al Settore scrivente, richiedendo all'Ufficio scrivente l'emissione dell'avviso PagoPA relativo all'importo della compensazione sopra indicata; lo stesso deve inoltre compilare un'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/ al link: https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/;
F.5. **dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori** entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

G. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del G.A.L. Mongioie per gli adempimenti procedimentali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

H. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

I. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 19, comma 7, lett. c) della L.r. 4/2009 e s.m.i., il proponente è esentato dagli obblighi della compensazione per la trasformazione della superficie boscata costituita dalla Categoria forestale delle Boscaglie di invasione, mentre è soggetto a tali obblighi per la superficie boscata afferente alla Categoria del Querceto di Roverella, dovendo corrispondere l'importo di **euro 2.849,50.**

L. DI DARE ATTO CHE, avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

Allegato A

REGIONE PIEMONTE

*Direzione Opere Pubbliche,Difesa del Suolo,Protezione Civile, Trasporti e Logistica*
***Settore Tecnico Regionale - Cuneo***

*e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it*
*PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

*Data (*)*

*Protocollo (*) /A1816B*
*(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio
*Settore Tecnico Piemonte Sud - **A1618A***

*Class. 7/13.160.70/ATZVI25/1426/2024C*

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00023400 del 13/02/2025

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.
Richiesta di autorizzazione per la modificazione/trasformazione di uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico nel Comune di Castellino Tanaro (CN)
Proponente: Società Agricola Chiesa Rinaldo di Chiesa Giorgio Mario
**Parere geologico tecnico**

In data 27/12/2024, ns. prot. 62028, è pervenuto da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud il progetto della Società Agricola Chiesa Rinaldo di Chiesa Giorgio Mario, relativo all'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, per lavori di movimento terra finalizzati al recupero di superficie boscata ad uso agricolo, in località Francolini, nel Comune di Castellino Tanaro (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

Al progetto integrato ed all'istanza originale sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica
- ✓ relazione geologica – geotecnica (a firma del geol. Piero Adamo);
- ✓ progetto con tavole grafiche (planimetrie, sezioni, a firma della Dott. Forest. Gloria Roattino – datate Novembre 2024);
- ✓ schema dei drenaggi ed acque meteoriche. (datate Novembre 2024).

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale e del sopralluogo congiunto e concordato effettuato (alla presenza del proponente, i progettisti delegati e il funzionario del Settore Tecnico Piemonte Sud) in data 06/02/2025, risulta che il progetto consiste, in sintesi, nella modificazione/trasformazione d'uso del suolo, per i per lavori finalizzati al recupero di superficie boscata ad uso agricolo, su un'area totale modificata di 14.032 $m^2$, boscata (boscaglia di invasione e pioppeto) e per un volume totale, senza scavi e riporti effettivi, ma esclusivamente di aratura a seguito dell'estirpo della vegetazione quantificato per una profondità massima di circa 0,80 cm., pari a circa un "livellamento" di 11.200 $m^3$. Sono previste modifiche all'attuale sistema di regimazione delle acque superficiali, con due fossi di guardia e scarico nel canale di scolo esistente, che confluisce nel Rio sottostante.

*CORSO KENNEDY, 7 BIS*
*12100 CUNEO*
*TEL. 0171321911*

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

*Direzione Opere Pubbliche,Difesa del Suolo,Protezione Civile, Trasporti e Logistica*
***Settore Tecnico Regionale - Cuneo***

*e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it*
*PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00023400 del 13/02/2025

Da un punto di vista stratigrafico l'area interessata è costituita da una coltre eluvio - colluviale costituita da sabbie limoso - argillose e argille sabbiose, come evidenziato dalla relazione geologico tecnica.

Dalla cartografia di pianificazione consultata i mappali su cui verrà effettuato l'intervento di recupero, sono identificati nella classe IIIa del PRGC del Comune di Castellino Tanaro (CN) e sono in parte ricompresi nel dissesto Fq (*aree* Frana quiescente - pericolosità elevata *)* secondo l'adeguamento del PRG al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Considerata la predisposizione a progetto di regimazione delle acque superficiali ed i movimenti terra limitati esclusivamente all'aratura, la modesta pendenza, nonché la presenza principale di boscaglia d'invasione con ex pioppeto, l'intervento risulta compatibile con le condizioni di equilibrio idrogeologiche locali, a patto che venga rispettato il progetto presentato agli atti e le prescrizioni dettate di seguito.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici-tecnici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole - per quanto di competenza - ai sensi della Lr 45/1989 ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo finalizzate alla modificazione/trasformazione del suolo a prato, di una superficie boscata, da parte della Società Agricola Chiesa Rinaldo di Chiesa Giorgio Mario, per una superficie complessiva di circa 14.032 $m^2$ (movimenti terra esclusivamente per aratura di circa 80 cm. pari a circa 11.200 $m^3$), sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Castellino Tanaro (CN), Foglio n. 12, mappali 641,643,644, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

1. *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti. In particolare il par. 7.2 "interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", realizzando* ***le canalette a progetto in terra, rivestite da rete in fibra naturale*** *(cocco, agave o juta), inerbite con tecnica idonea per garantirne un pronto attecchimento;*
2. *il sistema di regimazione delle acque dovrà essere mantenuto in piena efficienza e non arrecare danni alle proprietà limitrofe;*
3. *eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
4. *dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
5. *i materiali di risulta che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;*
6. *dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle al fine di evitare fenomeni erosivi;*

*CORSO KENNEDY, 7 BIS*
*12100 CUNEO*
*TEL. 0171321911*

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

*Direzione Opere Pubbliche,Difesa del Suolo,Protezione Civile, Trasporti e Logistica*
***Settore Tecnico Regionale - Cuneo***

*e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it*
*PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

7. *essendo prevista l'immissione delle acque raccolte nel canale di scolo esistente adiacente la strada comunale e/o consortile, i lavori dovranno essere realizzati previo ottenimento del Nulla Osta rilasciato dal Comune o Consorzio di competenza per lo scarico finale –- ed in particolare - dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare nel modo più assoluto franamenti e/o colature di materiale sulla sede stradale sottostante, in conformità alle eventuali prescrizioni disposte dall'Ente proprietario;*
8. *le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 centimetri di profondità;*
9. *a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante semina di specie erbacee idonee.*

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Monica AMADORI
*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005*

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00023400 del 13/02/2025

*I funzionari istruttori:*

*M. Rozio – tel. 0171 321933*
*M.Garro - tel. 0171 321956*

*CORSO KENNEDY, 7 BIS*
*12100 CUNEO*
*TEL. 0171321911*